

Oggetto: Interrogazione a risposta immediata n. 2327 del consigliere Franco Graglia "Attività di supporto alla fase applicativa della nuova disciplina dalla Legge regionale Misure per il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione urbana"

Il Consigliere regionale interrogante chiede di sapere se la Giunta intenda provvedere con sollecitudine a fornire indicazioni ai Comuni sulle modalità applicative della legge regionale: "Misure per il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione urbana" di recente approvazione.

Il Consigliere evidenzia come le nuove disposizioni regionali consentano operazioni edilizie di sicuro effetto ma che, contrariamente a quanto previsto dalla legge regionale 20/2009 (cd. Piano casa), esse non siano immediatamente applicabili, necessitando di una preventiva deliberazione del Consiglio comunale che individui le aree d'intervento agevolate dalla norma, alla luce del piano regolatore comunale vigente.

Pertanto, il Consigliere chiede indicazioni sulle modalità e sulle eventuali motivazioni a supporto finalizzate all'individuazione di tali aree da parte dell'Organo comunale.

Sul tema sollevato va premesso che l'individuazione degli ambiti d'intervento edilizio e le modalità di applicazione delle relative premialità sono dettagliatamente previste all'articolo 3 della legge regionale in esame; qui sono disciplinate tre possibilità di accesso a tali prerogative, ovvero tramite:

- una deliberazione comunale che approva una cd. modificazione che non costituisce variante urbanistica, approvata ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge urbanistica piemontese 56/1977;
- una manifestazione d'interesse d'iniziativa comunale, finalizzata a raccogliere le istanze dei privati e a valutarle in modo organico rispetto all'assetto urbanistico comunale vigente;
- singole proposte d'intervento dei proprietari, che sottopongono alla valutazione comunale progetti di riuso e di rigenerazione edilizia.

Ognuna di queste possibilità di accesso non deve acquisire preventivamente alcun specifico parere né deve essere supportata da approfondite motivazioni pubblicitiche; la proposta presentata dal privato, o adottata dallo stesso Comune, viene formalizzata dall'Amministrazione comunale con una deliberazione del Consiglio comunale che non costituisce variante urbanistica, approvata ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 56/1977, come detto.

Tale modificazione allo strumento urbanistico vigente non è sottoposta alla procedura di valutazione ambientale strategica poiché, appunto, non si tratta di variante urbanistica.

Si coglie l'occasione per comunicare che sono in fase di predisposizione le deliberazioni della Giunta regionale previste per stabilire i parametri tecnici necessari per il calcolo delle premialità consentite dalla legge regionale e che successivamente gli uffici, in base ai quesiti derivanti dalla prima applicazione della norma, si occuperanno di un'eventuale circolare esplicativa.